



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

1807/2025 del 06/10/2025

OGGETTO

Impegno di spesa per rifusione contributo unificato a seguito sentenza del Giudice di Pace di Cremona n. 134/2024 n. registro 790/2024 cronologico n. 1320/2024 relativo a ricorso avverso provvedimento di ingiunzione di pagamento n. 479 del 04.01.2024 in relazione al verbale di contestazione n. 10193912 del 31.07.2025 direttamente notificato al trasgressore

Settore

SETTORE POLIZIA LOCALE

Servizio

Polizia Locale Comandante

IL DIRETTORE

PREMESSE

1. l'art. 204 bis del vigente Codice della Strada consente al trasgressore o agli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, di proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria;
2. l'art. 205 del citato C.d.S. prevede, altresì, che contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria;
3. la medesima facoltà è prevista dall'art. 22 della legge 689/81, laddove si stabilisce che «salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza di ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ovvero davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. L'opposizione è regolata dagli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150»;
4. il deposito del ricorso è subordinato al versamento, da parte del ricorrente, del contributo unificato secondo la tabella prevista da ultimo dal Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111 e ss.mm.ii;
5. gli importi del contributo unificato sono aggiornati al D.L. 132/2014 (decreto giustizia) convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 e al D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;
5. in caso di accoglimento del ricorso, il Giudice di Pace può stabilire il rimborso del contributo unificato, nonché l'addebito delle spese di lite da rimborsare al ricorrente;
6. sia il rimborso del contributo unificato che le spese legali sarebbero poste a carico dell'Amministrazione Comunale resistente;
7. il contributo minimo è attualmente stabilito in € 43,00 per ricorsi di valore non superiore a € 1.100,00;
8. Delibera del Consiglio Comunale n. 28/2025 del 14.07.2025 avente ad oggetto: "Riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, in virtù di sentenza di condanna esecutiva"

MOTIVAZIONE

1. vista la sentenza n. 134/2024 n. registro 790/2024 cronologico n. 1320/2024 del Giudice di Pace di Cremona relativa alla causa civile iscritta al Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024, vertente tra il ricorrente e la società RTI -ICA S.p.A. Soc. Unipersonale, Abaco S.p.A. e Comune di Cremona;
2. preso che il Giudice di Pace di Cremona, definitivamente pronunciando, sul ricorso in opposizione proposto dal ricorrente nei confronti di società RTI -ICA S.p.A. Soc. Unipersonale, Abaco S.p.A. e Comune di Cremona, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, ha provveduto a:
- accogliere il ricorso e per l'effetto ha annullato ingiunzione di pagamento n. 479 del 04.01.2024 in

pag. 1/4

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **IUBINI LUCA**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Comm. Capo di P.L. Gabriele Denti**

Pratica trattata da **Sartori Paola**

relazione al verbale di contestazione n. 10193912 del 31.07.2025 direttamente notificato al trasgressore dalla Polizia Locale del Comune di Cremona;

- condannare il resistente Comune di Cremona a rimborsare al ricorrente l'importo del contributo unificato pari ad euro 44,30;

3. ritenuto, pertanto di dover impegnare la somma di Euro 44,30 per far fronte al rimborso derivante dalla sentenza di condanna predetta,

4. dato atto che il CIG non è dovuto in quanto trattasi di risarcimenti ed indennizzi;

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Decreto "Proroga dell'incarico dirigenziale di Comandante Polizia Locale, ex articolo 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, al Dott. Iubini Luca dal 14 febbraio 2025 sino al 13 febbraio 2027" protocollo generale 14387 del 13 febbraio 2025

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

1) D. Lgs. n. 285 del 30.04.2025;

2) L. 689 del 24.11.1981;

3) Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111 e ss.mm.ii

4) D.L. 132/2014 (decreto giustizia) convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 e al D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114

DETERMINA

DECISIONE

1. di imborsare al ricorrente, l'importo del contributo unificato pari ad euro 44,30, a seguito della notifica della sentenza di condanna dell'Amministrazione Comunale di Cremona resistente nel ricorso presentato avanti al giudice di Pace territorialmente competente;
2. di impegnare la somma di Euro 44,30, come specificato nella tabella in calce.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Impegno	2025	8280 SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: oneri da contenzioso	1.10.05.04.001	54362		44,30
Missione e Programma			03 01			
CIG						
CUP						
Anno di Esigibilità			2025			

